

Allegato N. 1

IL QUADRO NORMATIVO

Norme contro la violenza nelle relazioni familiari (Legge 4 aprile 2001 n. 154)

Si tratta di una nuova legge che prevede una misura coercitiva che prescrive all'indagato, che abbia tenuto condotte violente nei confronti del coniuge o di altro convivente (maltrattamento in famiglia, lesioni, percosse ecc..), di lasciare immediatamente il domicilio domestico, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione del Giudice (il quale se ciò si renda necessario, potrà prescrivere particolari modalità di ingresso).

Oltre a questa misura "principale" può essere prevista quella accessoria del divieto per l'indagato di avvicinarsi a determinati luoghi, normalmente frequentati dalla donna, quali la dimora della propria famiglia d'origine o dei prossimi congiunti, il luogo di lavoro ovvero la scuola frequentata dai figli.

Il Giudice inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare all'indagato anche una misura patrimoniale provvisoria (destinata a perdere efficacia se interviene un'ordinanza del giudice civile in tema di separazione o altro provvedimento del giudice civile che regoli comunque i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, ovvero il mantenimento dei figli); la prescrizione consiste nell'obbligo di versare periodicamente un assegno di mantenimento per quei componenti della famiglia che a seguito dell'allontanamento da casa dell'indagato, restino privi di mezzi di sostentamento; spesso infatti le persone accusate di condotte violente all'interno della famiglia sono al contempo la loro unica fonte di reddito; in questi casi il giudice, se possibile, può stabilire che l'assegno venga detratto dallo stipendio dell'indagato e direttamente versato nelle mani dell'altro coniuge, convivente o familiare vittima della violenza.

Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 Codice Penale)

Questa norma punisce "chiunque" maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte".

Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia. Se tale continuità temporale non ricorre, pur non potendosi ipotizzare il reato di maltrattamento potranno comunque ravvisarsi singole fattispecie di reato quali le lesioni, le ingiurie, le percosse, la violenza privata, ecc...

Quando si è vittime di episodi di aggressione ad opera di un familiare é bene farsi refertare dal medico o presso un Pronto Soccorso, anche se non si voglia denunciare questo singolo episodio; laddove dovessero verificarsi in futuro altri fatti analoghi, il referto servirà per dimostrare la continuità nel tempo degli atti al fine di configurare il reato di maltrattamento piuttosto che quello di lesioni o percosse.

SANZIONE: la pena è della reclusione da uno a cinque anni; la pena è aumentata a seconda che dalla condotta derivino lesioni gravi, gravissime o la morte.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

Legge contro la violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996 n. 66)

Con la **legge n. 66 del 15 febbraio 1996** è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume.

L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò)
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Sanzioni: la pena è della reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La pena è da 6 a 12 anni se il reato è commesso:

- nei confronti di persona minore di quattordici anni;
- con l'uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche, ecc...;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- su persona limitata nella libertà personale;
- nei confronti di persona che non ha compiuto i sedici anni, della quale l'abusante sia ascendente, genitore, anche adottivo, tutore.

La pena è da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Procedibilità: a querela della persona offesa entro sei mesi dall'accaduto; una volta presentata non è più revocabile.

Tuttavia **si procede d'ufficio:**

- se la violenza è commessa in danno di persona minore degli anni 18;
- se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale deve procedersi d'ufficio;
- se l'atto sessuale (quindi in caso non di violenza sessuale) è consumato con persona minore degli anni 10;
- nelle ipotesi di violenza sessuale di gruppo cioè commessa da due o più persone.

L'art. 609 quinquies c.p. definisce la "**corruzione di minorenni**" e punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere.
SANZIONI: reclusione da 6 mesi a tre anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

Violenza sessuale contro minori

L'art. 609 quater c.p. come modificato dalla legge n. 38 del 2006 definisce la fattispecie degli "**atti sessuali con minorenni**" e punisce chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- non ha compiuto gli anni 14;
- non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, che con abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale..), compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Sanzione: reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi; viceversa la pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di un minore che non ha compiuto gli anni 10. Si osservi che le pene stabilite sono le stesse previste per le fattispecie di abuso sessuale; in sostanza il trattamento sanzionatorio assimila le ipotesi di mancanza di consenso (violenza, minaccia, ricatto) ad un consenso evidentemente "viziato" dalla immaturità psicologica del minore che abbia meno di 14 anni, o 16 anni, o **18 anni** e si relazioni sessualmente con un "adulto" (c.d. "violenza sessuale presunta"). D'altra parte il legislatore ha riconosciuto la "libertà" sessuale ed il diritto all'affettività del minore che abbia già compiuto i tredici anni e che (evidentemente fuori dalle ipotesi di violenza) presti il consenso al rapporto sessuale con altro minore.

Competenza: per i reati di violenza sessuale, anche in danno di minori, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale.

Procedibilità: come già osservato la procedibilità è a querela di parte, entro sei mesi dal fatto ed è irrevocabile, salvi i casi di procedibilità d'ufficio sopra enunciati.

Legge contro la pedofilia (Legge 3 agosto 1998 n. 269)

La **legge 3 agosto 1998 n. 269** trae origine dall'impegno assunto dall'Italia con la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo stipulata il 20.11.1989 e ratificata con la legge 27.05.1991 n. 176, nonché dall'adesione a quanto sancito dalla dichiarazione finale

della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31.08.1996; con essi gli Stati aderenti, si sono "impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale". Le norme in esame sono state inserite nel nostro codice penale nel titolo sui delitti contro la persona e nella sezione dei delitti contro la personalità individuale, proprio perché si considera lo sfruttamento sessuale minorile come una nuova forma di schiavitù.

L'**art. 600 bis I comma c.p.** definisce la "**prostituzione minorile**" e punisce chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da Euro 15.493 a Euro 154.937.

Il **secondo comma** definisce e punisce il "**cliente**" cioè chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 5.164. **Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia ancora compiuto gli anni 16 si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore degli anni 18 si applica la pena della reclusione o della multa ridotta da un terzo a due terzi.**

Procedibilità: d'ufficio.

Competenza: nell'ipotesi del I comma il Tribunale in composizione collegiale; nell'ipotesi del II comma il tribunale in composizione monocratica.

L'**art. 600 ter c.p.** definisce la "**pornografia minorile**" e punisce:

- chiunque **utilizzando minori degli anni 18 realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche;**
- chi fa commercio del materiale sopra citato;
- chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, **diffonde** o pubblicizza il materiale pornografico sopra menzionato, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18;
- **chiunque fuori dai casi sopra citati, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma.**

Sanzione: per le ipotesi di cui al I e II comma la pena è della reclusione da 6 a 12 anni e della multa da Euro 25.822 a Euro 258.228; per l'ipotesi di cui al III comma la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645; per l'ipotesi di cui al IV comma la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale in composizione collegiale per le ipotesi dei primi 3 commi, monocratico per l'ipotesi di cui al IV comma.

L'**art. 600 quater** definisce la "**detenzione di materiale pornografico**" e punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o **detiene** materiale pornografico realizzato **utilizzando minori degli anni 18.**

Sanzione: la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto

sia di ingente quantità.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Tribunale in composizione monocratica.

La legge n. 38/2006 all'art. 600 quater 1 ha introdotto il reato di "pornografia virtuale" definendo "immagini virtuali" le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. La norma prevede che le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

L'art. 600 quinquies c.p. definisce le "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" e punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Sanzione: la pena è della reclusione da 6 a 12 anni.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Tribunale in composizione collegiale.

Per i reati rubricati all'art. 600 bis I comma, 600 ter I comma e 600 quinquies sono previsti aumenti di pena:

da un terzo alla metà se la vittima ha meno di 14 anni;

la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo o dal suo coniuge o convivente, o da un affine entro il secondo , o da un parente entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se é commesso in danno di minore in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata, o se commesso con violenza o minaccia.

E' invece prevista una riduzione di pena da un terzo alla metà, per chi, nei casi di cui all'art. 600 bis e 600 ter, si adoperi concretamente al fine di far riacquistare al minore vittima di questi reati, la libertà e l'autonomia.

L'art. 601 Il comma c.p. definisce il reato di "tratta e commercio di minori" e punisce chiunque tratta o fa commercio di minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione.

Sanzione: la pena è della reclusione da 6 a 20 anni.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Corte d'Assise.

LA DENUNCIA

Ogni persona che abbia notizia di un reato procedibile d'ufficio può farne denuncia al Pubblico Ministero o ad un ufficio di Polizia Giudiziaria. Sussiste invece l'obbligo giuridico di fare denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio. In tali casi occorre fare denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

Quando per uno stesso fatto sono obbligate alla denuncia più persone, può essere redatto e sottoscritto un unico atto.

Le denunce e le querele devono contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto:

- il giorno dell'acquisizione della notizia;
- le fonti di prova che si conoscono;
- le generalità, il domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa, quella che ha subito e di eventuali testimoni.

LA QUERELA

La querela può essere proposta solo dalla persona offesa dal reato per il quale non debba procedersi d'ufficio.

Per i minori degli anni 14 e per gli interdetti per infermità di mente, la querela è proposta dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto 14 anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì in loro vece esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore o dell'inabilitato.

Il termine per proporre la querela è di tre mesi; questa può essere rimessa in ogni momento ma prima che la sentenza di condanna diventi definitiva.

La querela può essere presentata sia per iscritto sia oralmente presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria o presso la Procura della Repubblica.

Altre norme sono rilevanti in quanto rappresentano elementi di contesto nei quali possono verificarsi i fatti elencati sopra.

SEPARAZIONE PERSONALE

Il nostro ordinamento giuridico prevede due diversi tipi di separazione:

1. **SEPARAZIONE CONSENSUALE**: si procede a tale tipo di separazione quando vi sia l'accordo dei coniugi su:
 - assegnazione della casa familiare;
 - diritto al mantenimento;
 - affidamento dei figli minori e diritto di visita dell'altro coniuge (quando, per quanto tempo ecc.)

La procedura prevede:

- la presentazione del ricorso al Tribunale civile competente che fissa la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, quando i coniugi confermino la loro decisione di separarsi, la rimessione della causa al Collegio da parte del Presidente per l'omologazione (controllo sulle condizioni della separazione stabilite dai coniugi e successivo decreto);
- l'emissione del decreto di omologazione della separazione con conseguente dichiarazione di separazione legale.

2. **SEPARAZIONE GIUDIZIALE:** si procede a tale tipo di separazione quando uno dei coniugi presenti un ricorso contro l'altro, indicando le ragioni della richiesta di separazione e le responsabilità dell'altro nel fallimento del progetto matrimoniale. In tali casi si chiede che il Tribunale decida su :

- l'assegnazione della casa familiare;
- l'affidamento dei figli minori e diritto di visita dell'altro coniuge;
- la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che non percepisca redditi e per i figli.

La procedura prevede:

- la presentazione del ricorso al Tribunale civile competente (foro del convenuto ossia Tribunale del luogo ove risiede il coniuge contro cui si presenta il ricorso) che fissa l'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel caso di esito negativo della conciliazione, l'emissione da parte del Presidente di un'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli minori, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli. Questi provvedimenti sono temporanei e diverranno definitivi al termine della causa che viene rinviata dal Presidente al Giudice Istruttore.

È sempre importante ricordare alle donne che in entrambi i tipi di separazione: dalla data dell'udienza davanti al Presidente del Tribunale **decorre il termine di tre anni** per la presentazione della domanda di divorzio. **Se dopo la separazione legale, i coniugi tornano a convivere nella stessa abitazione la separazione stessa decade ed in caso di nuova crisi coniugale occorrerà presentare ex novo un ricorso per la separazione personale.**

DIVORZIO

Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dopo tre anni dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale a cui si è presentato il ricorso per la separazione consensuale o quello per la giudiziale, e solo nel caso in cui i coniugi non abbiano ripreso la convivenza, si può presentare il ricorso per il divorzio nelle seguenti forme.

CONGIUNTO: nel caso in cui ci sia accordo tra i coniugi sul diritto all'abitazione, il mantenimento, l'affidamento dei figli minori e il diritto di visita del coniuge non affidatario.

GIUDIZIALE: nel caso in cui sia uno dei coniugi a presentare il ricorso e non vi sia accordo dell'altro sui diritti sopra menzionati (abitazione, figli, mantenimento ecc..); si chiede quindi che sia il Tribunale a pronunciarsi sulla regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.

È sempre importante ricordare alle donne che: i coniugi possono rivolgersi, successivamente alla separazione consensuale o giudiziale o al divorzio congiunto o giudiziale, all'Autorità Giudiziaria per chiedere la modifica della condizioni precedentemente stabilite, quando siano cambiate le situazioni di fatto che le

avevano determinate (es: perdita del lavoro proprio o del coniuge, vicende personali dei figli ecc..).

Si consiglia comunque nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento di separazione, divorzio o modifica delle condizioni in essi contenute, di rivolgersi ad un **proprio legale** per chiedere consiglio ed assistenza e **non accontentarsi di un unico legale (quello del marito o ex marito) anche in caso di procedimenti consensuali**

L'Assegno di mantenimento: è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale per chiedere consiglio ed assistenza nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento che riguardi il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (art. 570 Codice Penale)

Questa norma punisce "chiunque", abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".

SANZIONE: la pena è della reclusione fino ad un anno o la multa da Euro 103 a Euro 1.032" queste pene si applicano congiuntamente se le persone offese sono i figli minorenni o il coniuge non legalmente separato per sua colpa.

PROCEDIBILITÀ: a querela di parte; tuttavia se la condotta si concretizza nel "malversare o dilapidare i beni dei figli minori o del coniuge o nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro" il reato è procedibile d'ufficio.

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI UN AVVOCATO (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE CAUSE CIVILI D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.). Può essere ammessa/o al patrocinio chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22; tale reddito è costituito, se l'interessata/o convive con altri familiari, dalla somma dei loro redditi personali conseguiti nel medesimo periodo, ma in questo caso i limiti di reddito sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Viceversa si tiene conto del solo reddito della richiedente nei processi in cui i suoi interessi siano in conflitto con quelli di altri componenti il nucleo familiare con lei conviventi (es: se la donna ha un reddito di 5.000,00 Euro l'anno ed il marito di 6.000,00 Euro ma la donna vuole intraprendere un giudizio di separazione personale, allora pur essendo loro conviventi, essendo i loro interessi in conflitto, nel calcolo del reddito totale non si terrà conto di quello del coniuge).

Cosa bisogna fare per l'assegnazione dell'avvocato: bisogna presentare una istanza contenente le generalità del richiedente e dei familiari con lui conviventi, i codici fiscali di tutti e corredata da un'autocertificazione attestante le condizioni di reddito richieste ai fini

della concessione del beneficio, con la specificazione del reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare. L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio del Gratuito Patrocinio che ha sede presso il Tribunale Ordinario. Tale istanza deve essere presentata nel Tribunale di competenza della residenza della controparte (ad es. se la controparte è il coniuge in un giudizio di separazione ed il marito è residente a Bergamo bisogna si presenta al Tribunale di Bergamo).

Condizioni per l'ammissione al beneficio: l'impegno a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente e rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni è **competente** ad intervenire nei seguenti casi:

- controllo sulla potestà esercitata dai genitori uniti in matrimonio;
- tutela dei minori (se richiesto e necessario) sulla regolamentazione del diritto di visita nell'ipotesi di separazione solo di fatto dei genitori uniti in matrimonio (prima di adire l'Autorità Giudiziaria per il procedimento di separazione legale);
- regolamentazione della potestà, dell'affidamento e degli incontri tra i minori ed i genitori non uniti in matrimonio (filiazione naturale);
- procedimento di Affidamento Familiare (L. 184/1983);
- procedimento di adozione nazionale ed internazionale.

Il Tribunale per i Minorenni non è competente in materia patrimoniale e di mantenimento dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni si avvale dei servizi presenti nel territorio per le indagini sulla situazione familiare del minore oggetto dell'intervento.

È sempre importante ricordare che:
è comunque bene rivolgersi al Tribunale dei minorenni allorché si è costrette ad allontanarsi dalla casa coniugale per garantire l'incolumità fisica e psichica propria e dei figli minori così che possano essere adottati provvedimenti di tutela dei minori e disposizioni (divieto di vista del coniuge maltrattante ad es.) in attesa di provvedimenti definitivi.